

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI TARANTO
 - Terza Sezione Civile -

2016
 TRIBUNALE DI TARANTO
 N. 1024
 N. 2348 GHOV-
 N. 1232 RRF

Il G.O.T., avv. Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 167 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile
 dell'anno 2011

TRA

~~.....~~
~~.....~~, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
 Fragagnano alla via S.Pellico, n.2, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Traetta,
 che lo rappresenta e difende ,unitamente all'avv. Antonio Tanza , giusta
 mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE-

CONTRO

UNICREDIT S.P.A. (già Banca di Roma), in persona del legale
 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Taranto alla via Cavour n.21,
 presso lo studio dell'avv. Salvatore D'Orso, che la rappresenta e difende ,giusta
 procura generale alle liti per notar Carlo Vico di Bologna del 29 ottobre 2010

CONVENUTA-

CONCLUSIONI: All'udienza del 24-03-2016 comparivano i procuratori delle
 parti, i quali precisate le conclusioni discutevano la causa ai sensi dell'art.281
 sexies c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009) ai sensi dell'art.58, 2° comma, della legge citata.

Con la domanda introduttiva del presente giudizio la società attrice chiedeva che venisse accertato che al conto corrente acceso presso la Banca convenuta erano stati applicati tassi non dovuti e comunque oltre la soglia di cui alla L.108/96, nonché si era proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori addebitando sul conto spese e competenze non dovute; domandava di accertare e dichiarare l'invalidità, ovvero l'inefficacia del detto rapporto di conto corrente in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, alla clausola accessoria relativa alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni di valuta, dei costi competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; rideterminare, quindi, il rapporto di conto corrente depurato dei costi non dovuti, dichiarando l'effettivo credito in favore dell'attore condannando la Banca convenuta alla sua restituzione.

Si costituiva la Banca convenuta, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese attoree, nel merito contestava le domande avanzate dall'attrice di cui ne chiedeva il rigetto.

In merito alla eccezione di prescrizione di recente è intervenuta la sentenza delle sezioni unite della Cassazione (Cass.civ. SS.UU. 2-12-2010 n.24418) secondo cui,ove, in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola, con la quale sono pattuiti interessi anatocistici, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre , qualora i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Con detta sentenza la Cassazione ha operato una distinzione tra versamento solutorio e versamento ripristinatorio configurando come veri e propri pagamenti i versamenti che mirano non a ripristinare la provvista in favore del cliente nell'ambito del fido ricevuto, ma ad estinguere l'esposizione debitoria ultra fido, cioè quella che supera la disponibilità finanziaria messa a disposizione dell'istituto, secondo le pattuizioni contrattuali.

Secondo il ragionamento seguito dalla Corte quando il versamento delle somme è eseguito per ripristinare la provvista messa a disposizione del cliente,non sussiste pagamento, in quanto le somme versate non possono essere utilizzate dalla banca, tenuta a mantenere a disposizione del cliente, dietro remunerazione, un determinato importo fino alla scadenza pattuita; in tale caso il cliente non si spoglia definitivamente delle somme versate, che sono destinate al ripristino della provvista ,con la conseguenza che solo alla cessazione del rapporto, alla chiusura del conto si può verificare l'esistenza di un indebito ed il suo ammontare.



Se il versamento serve ad estinguere il debito extrafido, si tratta di pagamento, che se indebito, in quanto frutto di clausole nulle, consente al cliente di chiederne immediatamente la ripetizione e dunque la prescrizione decorre a partire dal momento in cui la banca riceve la somma.

La Cassazione ritiene che il versamento ripristinatorio non può costituire pagamento in quanto la banca non può fare sue le somme che è vincolata a tenere a disposizione del cliente sino alla scadenza del rapporto.

Nel caso sottoposto all'esame, con riferimento ai versamenti risolutivi, condivisibile appare l'orientamento espresso da codesto Tribunale, Sez.II, con sentenza del 28-06-2012, Presidente Gianfranco Coccioli, secondo cui spetta alla Banca allegare i versamenti solutori o comunque fornire elementi per poterne desumere l'esistenza e che, in ogni caso, è onere di chi eccepisce la prescrizione, secondo lo schema di cui all'art.2697c.c., fornire gli elementi su cui l'eccezione si fonda, sicchè parte resistente avrebbe dovuto indicare nominativamente i singoli versamenti solutori, onere probatorio non assolto dalla Banca convenuta.

Alla luce dei suddetti orientamenti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata non essendo decorsi dieci anni dall'estinzione del rapporto, avvenuta nell'anno 2002, per quanto dichiarato da entrambe le parti in causa, ed essendo la domanda proposta con citazione notificata in data 25 febbraio 2011.

In merito alla eccepita nullità delle clausole anatocistiche l'art.1283 c.c. stabilisce che gli interessi scaduti non possono normalmente produrre interessi tranne nel caso in cui sia presentata una domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi oppure nella ipotesi che esistano usi normativi che lo consentano.

Le eccezioni così come prospettate dalla normativa citata non sussistono nel caso di specie, difettando la richiesta di capitalizzazione tramite una domanda giudiziale, né sussistendo una convenzione posteriore alla scadenza del contratto, né sussiste un uso normativo e né questo vi era al momento in cui il contratto è stato sottoscritto.

Mentre secondo un primo orientamento giurisprudenziale la pratica negoziale dell'inserimento della clausola anatocistica nel contratto era considerata come un uso normativo, legittimandola, successivamente è stato cambiato orientamento attribuendo alle consuetudini bancarie natura di usi negoziali.

Il D.lgs. n.342 del 1999 ,dichiarato incostituzionale con la sentenza del 17 ottobre 2000 n.425, prevedeva la legittimità delle clausole anatocistiche antecedenti consentendo l'ultrattività delle stesse se tempestivamente adeguate alle regole dettate in materia con la delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Alla luce della declaratoria di incostituzionalità è venuta meno la possibilità di adeguare, da parte della banca, le clausole in maniera unilaterale.

La Suprema Corte con la sentenza del 2010 sopra richiamata ha escluso che possa essere applicata la capitalizzazione annuale se sia dichiarata la nullità della clausola anatocistica comportante la capitalizzazione trimestrale, prevedendo nella detta ipotesi che gli interessi a debito del correntista devono esser calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Nel caso di specie, quindi, l'applicazione degli interessi anatocistici è nulla non esistendo un uso normativo che possa legittimarle, né l'adeguamento può essere affidato alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, in quanto ciò integra un intervento unilaterale non consentito ,essendo indispensabile l'accordo con il cliente, non provato nel corso del giudizio, consequenzialmente gli aumenti



del tasso praticati dalla banca non possono essere considerati ai fini della determinazione delle somme da restituire.

Con riferimento alla CMS ed alla mancata contabilizzazione di spese e competenze, il consulente ,nella relazione integrativa , ha specificato che detti oneri non sono stati computati .

In merito, comunque, alla CMS condivisibile appare l'orientamento della giurisprudenza di merito che sostiene che se essa viene applicata alle somme non sconfinanti dal fido, ne deriva la sua nullità, posto che in tal caso la CMS maschera una forma di anatocismo, in quanto essa viene applicata anche sugli interessi, i quali, in tal modo entrano a far parte della base di calcolo e sono considerati anche come capitale ai fini della determinazione degli importi successivamente dovuti a titolo di CMS., se , invece, la CMS viene applicata alle somme sconfinanti dal fido, allora non può prescindersi da una precisa previsione negoziale in grado, per la sua formulazione, di indurre il cliente ad avere perfetta conoscenza dei meccanismi di operatività della commissione, onde prevenire il rischio di subire un peso della CMS con gravi pregiudizi per l'equilibrio dei suoi conti. (Trib.Taranto ,Sez.II, 28 -06-2012)

Il consulente nella rielaborazione del rapporto contrattuale in contestazione ha precisato di non avere effettuato i calcoli con riferimento agli anni 1987,1988 e 1989 escludendo i periodi carenti di estratti conto e scalari, così da non produrre interessi e competenze illegittimi; precisa,inoltre nelle osservazioni alle integrazioni del 10 novembre 2015 che "la ripresa dei saldi è stata eseguita con dati certi e tenendo conto anche di eventuali movimenti antergrati e/o postergati", specificando, altresì, alla luce delle contestazioni mosse, che la ricostruzione del rapporto produce dei risultati che si basano su elaborazioni più che certe.

Dai calcoli effettuati dal CTU è emerso un credito in favore della società attrice pari ad €.196.654,69.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il G.O.T., definitivamente pronunciando, così provvede :

- 1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la banca convenuta, Unicredit S.p.A., già Banca di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante p.t. della somma di €.196.654,69, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- 2) Condanna la Banca convenuta, in persona del legale rappresentate p.t., a rifondere agli avv.ti Lorenzo Traetta ed Antonio Tanza ,dichiaratinsi antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in complessive €. 13.812,000 di cui €. 382,00 per spese, €. 2.430,00 relative alla fase di studio, €.1.550,00 per la fase introduttiva, €.5.400,00 per la fase istruttoria ed €.4.050,00 per la fase decisoria,oltre al 15% di spese generali, IVA e CNAP come per legge ed alle spese della CTU .

Così deciso in Taranto, 24-03-2016.

Il G.O.T.

Avv. Claudia Giannotte

Claudia Giannotte

DEPOSITATA OGgi 24-3-16 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco ACCIATORE